

1° Esemplare originale dell'ATTO " A "
Approvato in sede di costituzione del Sodalizio, in data
09.11.2015

S T A T U T O
DELL' ASSOCIAZIONE PRIVATA,
NON RICONOSCIUTA, NO-PROFIT
ANILINA

Articolo 1 - Denominazione e Durata

Comma 1 E' costituita a sensi del vigente Codice Civile, artt. 36 e seguenti, l' Associazione privata, senza personalità giuridica, senza finalità di lucro, libera, apartitica, acconfessionale, democratica, operante a livello nazionale e Comunitario denominata A N I L I N A, qui di seguito d'ora in poi chiamata semplicemente *Sodalizio*;

Comma 2 Il Consiglio Direttivo o chi per esso, potrà liberamente-previo regolare deliberazione- spostare la Sede legale, amministrativa e fiscale del *Sodalizio*- denunciata in sede di costituzione del *Sodalizio*- ovunque; così come potrà costituire Sedi Secondarie o Sportelli ovunque; fatti salvi i poteri vincolanti dell'Assemblea dei Soci.

Coma 3 La durata del *Sodalizio* è sino a quando perdureranno gli Scopi, di cui all'art.4.

Articolo 3 - Logo

Il Logo del *Sodalizio*, è quello risultante, sottoscritto dai Costituenti e allegato al presente Statuto, come ALL. " C"; atto che viene a farne parte sostanziale e integrante allo Statuto.

Articolo 4 - Obiettivi e Progetti

Gli Obiettivi del *Sodalizio*, consistono:

a) Realizzazione di progetti di arte creativa a fine dilettantistica e hobbystica, costituita da manufatti per l'infanzia di bambole, pupazzi, indumenti e similari, in stoffa pannolenci e simili, da parte sia propri iscritti ("artisti-creativi-dilettanti - hobbystici") che di quelli di altre simili realtà associative Non profit; b) costituire corsi, anche online, riservati ai propri iscritti ("Soci ") del *Sodalizio*. Il *Sodalizio* al fine di fare proselitismo, presenterà la propria arte online, attraverso specifico Sito web o in personali messaggi di posta elettronica.

Articolo 5 - Soci

Comma 1 Le qualità di Socio è compimento obbligatorio per tutti coloro vogliono fare parte del *Sodalizio*. La Iscrizione è soggetta a rinnovo annuale, salvo quanto derogato al comma 4 del presente articolo - deve risultare inderogabilmente nell'apposito Registro del *Sodalizio*. Le qualità di SOCIO sono due (2): a) "Artistico-Creativo-Dilettante"; b) "Sostenitore. La iscrizione a socio, puo' essere fatta anche via online e il versamento degli oneri derivanti dalla qualità di socio possono avvenire con tutte quelle modalità di pagamento esistenti sulla piazza

Comma 2 Chi desiderare aspirare a diventare socio del *Sodalizio*, deve avere la maggiore età, versare la quota sociale annuale ed eventuali contributi deliberati dal Consiglio Direttivo / Assemblea dei Soci per necessità di gestione ordinaria e straordinaria del *Sodalizio*.

Comma 3 La domanda d'iscrizione va indirizzata al Consiglio Direttivo che l'approva o rigetta entro 30 gg., e tal caso il *Sodalizio*, restituisce la quota d'iscrizione. Nel caso di dimissione, a prescindere il periodo intercorso tra l'iscrizione e la dimissione, la quota sociale non viene restituita.

3. *Fucolano*

2. *Fucolano*

1. *Chini*

Comma 4 E' esentata da successive reiscrizioni al *Sodalizio*, la Presidenta Onoraria a Vita.

ARTICOLO - 6

Provvedimenti di espulsioni cautelari provvisori e definitivi a carico di Soci Contravventori dello Statuto e / o Atto Costitutivo.

Comma 1 Tutti i Soci con o senza cariche e/ o mandati o titoli onorifici, sono soggetti a provvedimento di espulsione cautelare provvisorio (fatto salvo ogni altro provvedimento civile e penale) e in seguito definitivo, QUANDO: =====

a) violino-quando detentori di cariche, mandati e onoreficenze- le garanzie democratiche previste nel presente Statuto / Atto Costitutivo;

b) hanno comportamenti violenti su cose o persone;=====

c) commettono grave disobbedienza e mancanza di rispetto all'Assemblea, al Consiglio Direttivo, al Presidente del *Sodalizio* e alla Presidente Onoraria Vita;

d) assumono atteggiamenti contrastanti alle finalità e allo spirito associativistico;

e) rifiutino e/ o ritirino l'autorizzazione al Trattamento dei propri dati personali;

f) usino il nome / logo del *Sodalizio* senza autorizzazione della Presidenza del *Sodalizio*;

g) Investiti di carica e/o mandato a livello nazionale, extra nazionale e o locale, firmino, autorizzino e/o pongano in essere contratti e progetti a nome e per conto del *Sodalizio* senza le preventive autorizzazioni da parte della Presidenza e/o del Consiglio Direttivo o della Assemblea dei Soci.=====

Comma 2 L'espulsione consta di due distinti provvedimenti:=====

a) provvedimento di espulsione cautelare provvisorio , emesso dal Presidente del *Sodalizio* o chi per esso;=====

b) provvedimento di espulsione definitivo emesso dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei soci quando v'e' ricorso da parte del Socio contro il deliberato del Consiglio Direttivo.

Comma 3 Il provvedimento d'espulsione cautelare provvisorio del socio dal *Sodalizio*, e' emesso dal Presidente del *Sodalizio* o da chi per esso, e' comunicato per iscritto, su apposito modello , al Socio trasgressore; il provvedimento ha valore provvisorio e insindacabile sino a quando non giungera' al vaglio del Consiglio Direttivo il quale potrà ratificarlo o rigettarlo; in caso di rigetto, il Socio sara' reintegrato nella sua qualità di socio ivi compreso nell'eventuale carica o mandato che ricopriva prima del provvedimento d'espulsione dal *Sodalizio*. Il Presidente non potrà ricorrere avverso il Provvedimento del Consiglio Direttivo; mentre nel caso di approvazione del provvedimento di espulsione da parte del Consiglio Direttivo , il socio sospeso e soggetto al provvedimento , potrà' entro 15 giorni dal giorno della notifica fattagli dalla Presidenza del *Sodalizio*, fare ricorso all'Assemblea dei Soci. Depositando il ricorso alla Segreteria di Presidenza che rilascerà' regolare visto di ricezione. In questo specifico caso il provvedimento definitivo di espulsione emesso dal Consiglio Direttivo, ritornerà ad essere provvisorio. Qualora l'Assemblea annullerà' la ratifica di espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo , il Socio sara' reintegrato nella sua qualità associativa e nell'eventuale carica o mandato; caso contrario l'espulsione s'intenderà definitiva e senza possibilità di qualunque altro appello all'interno del *Sodalizio*. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sulla ratifica dell'atto di espulsione cautelare provvisorio o sul ricorso del Socio, non si riuniranno appositamente ma lo faranno nei tempi naturali di adunanza degli Organi Sociali Ordinari. Nei casi di adunanze straordinarie, detti Organi dovranno inserire all'ordine del giorno il provvedimento di ratifica o di ricorso all'espulsione. Nell'intervallo Consiglio-Assemblea, avrà pienamente valore il

provvedimento di espulsione cautelare provvisorio emesso dal Presidente del *Sodalizio*, Il socio sotto provvedimento disciplinare, potrà / dovrà ricevere copia d'ogni atto che riguarda.=====

Comma 4 Durante lo stato di espulsione cautelare provvisoria, il Socio perderà provvisoriamente qualsiasi diritto-dovere nel *Sodalizio* e dovrà prontamente consegnare al Rappresentante Legale del *Sodalizio* o chi per esso, ogni bene mobile e immobile di qualsiasi genere in suo possesso per ragioni d'ufficio e che risulti di proprietà, per contratto o per qualsiasi altro titolo avente valore di possesso e/ o custodia a firma del *Sodalizio*. Eventuale rifiuto di riconsegna di qualsiasi bene e atto al *Sodalizio* da parte del Socio, porrà lo stesso in posizione illecita e quindi soggetto a provvedimenti di natura civile e penale su azione del *Sodalizio* per tramite il suo Legale Rappresentante munito espressamente di tali funzioni, che potrà esercitarle senza assensi da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci, ma Stendendo opportune relazioni soggette, successivamente, a presa d'atto.

Articolo 7- Organi Sociali Ordinari e Onorari

Comma 1 Sono Organi Sociali ordinari e onorario, ciascuno sovrani nei limiti delle proprie competenze e deroghe statuite nello Statuto e / o nell'Atto Costitutivo:

- a) L'Assemblea dei Soci, Organo Sovrano Deliberante, che nell'esercizio dei propri poteri si servirà del Consiglio Direttivo o di altra carica prevista nell'Atto costitutivo, perché siano rese esecutive le proprie volontà;=====
- b) Il Consiglio Direttivo, Organo Collegiale Esecutivo;=====
- c) Il Presidente del *Sodalizio* nonché del Consiglio Direttivo e di Legale Rappresentante del *Sodalizio*; =====
- d) La Presidente Onoraria a Vita - nomina una-tantum e non soggetta ad abrogazione, salvo nei casi previsti - la quale nella ordinarietà della vita associativa non ha alcuna funzione e / o potere, salvo quanto disposto inderogabilmente nel presente Statuto / Atto Costitutivo.

Articolo 8- Assemblea dei Soci

Comma 1 Ogni Socio ha diritto di partecipare personalmente o per delega alle riunioni assembleari del *Sodalizio* siano esse ordinarie che straordinarie, per discutere e deliberare su tutti quegli atti di competenza dell'Assemblea, in particolare sulle eventuali correzioni o modifiche dello Statuto Associativo. Per esercitare tale diritto, il Socio deve risultare iscritto nel "Registro Soci" e non essere nella posizione di socio espulso o di aspirante socio.=====

Comma 2 L'Assemblea ordinaria, che è una per ogni singolo esercizio finanziario, dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, e comunque entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e l'approvazione del bilancio a preventivo. Il Presidente del *Sodalizio*, su deliberato del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea ordinaria dei Soci.=====

Comma 3 Le Assemblee straordinarie potranno tenersi anche più volte all'anno d'ogni singolo esercizio; potranno essere convocate a richiesta sia del Presidente del *Sodalizio* o da fa le sue veci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; dal Consiglio Direttivo (nella sua collegialità), dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei partecipanti al *Sodalizio* risultanti tali nel "Registro Soci". La richiesta di quest'ultimi richiederà: a) forma scritta; b) elenco e firma dei Soci richiedenti; c) motivazione; d) ordine del giorno, pena annullamento della richiesta. La richiesta va indirizzata al Consiglio Direttivo e consegnata alla Segreteria di Presidenza del

Sodalizio o chi funge per esso, la quale ne rilascerà' apposito visto di ricezione (data e firma). Il Consiglio Direttivo e' tenuto a chiamare in convocazione l'Assemblea tramite il Presidente entro 30 giorni dalla richiesta di questi. Eventuale rigetto della richiesta in priva dei requisiti statuiti dal presente comma, e' comunicato agli interessati dalla Segreteria della Presidenza del Sodalizio. Se il Consiglio Direttivo non provvederà' a fare convocare l'assemblea straordinaria in quanto atto dovuto oppure l'atto di diniego conterrà' argomentazioni non conformi allo Statuto, i Soci richiedenti acquisiranno il diritto di autoconvocarsi in assemblea dovendo però' adempiere, a tutte le formalità' previste per la "convocazione dei Soci in assemblea". L'Assemblea dei Soci deciderà' in adunanza anche su eventuali provvedimenti a carico del Consiglio Direttivo / Presidente del Sodalizio che illegittimamente hanno operato il rifiuto.

Comma 4 L'Assemblea e' Organo Sovrano Deliberante e uniformandosi a quanto previsto nello Statuto e nell'Atto Costitutivo, nomina tutte le cariche e ha pieni poteri decisionali sui programmi, obiettivi e su ogni atto burocratico ed atto deliberativo emesso dagli Organi Esecutivi collegiale e non (Consiglio Direttivo e Presidenza del Sodalizio). Se gli atti di volontà decisionale emessi dalla Assemblea non saranno contrari allo Statuto, all'Atto Costitutivo e alla legge, il Consiglio Direttivo e il Presidente del Sodalizio, non potranno contestarli o omettere l'esecuzione, considerato grave atto indisciplinare.

Comma 5 L'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri elegge a scrutinio segreto per anni quattro;

a) gli Organi Sociale Ordinari, di cui all'articolo 7 dello Statuto;

c) Ha il potere di revocare o rendere esecutivi tutti gli atti posti o non posti in essere dal Consiglio Direttivo e dal Presidente del Sodalizio o da chi per esso;=====

d) Approva o rigetta i bilanci e loro allegati;=====

e) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla decadenza parziale o totale del Consiglio Direttivo, del Presidente e legale rappresentante del Sodalizio", e su quant'altro ad essa è demandato per legge e dal presente Statuto, salvo in quei casi disciplinati diversamente nello Statuto e/o nell'Atto Costitutivo considerandosi norme inderogabili.

Comma 6 La convocazione dell'Assemblea dei Soci e' effettuata dal Presidente del Sodalizio, previo deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso-invito esposto nelle teche della Sede della Presidenza nelle Sedi Secondarie; o con avviso-invito trasmesso ai Soci per via telematica oppure con avviso allegato nelle rituali circolari informative o nel "Notiziario Anilina" a diffusione mensile e riservato esclusivamente ai Soci.. L'avviso di convocazione dovrà' riportare apposito spazio per il rilascio di delega da parte del Socio ad altro Socio.

Comma 7 L'avviso-invito sara' comunicato ai Soci 15 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. Il Socio che partecipa con passività alla vita associativa, ovvero non si attiva per quel minimo d'informazione, considerata diligenza indispensabile per partecipare al Sodalizio, non potrà porre reclami circa la non conoscenza delle convocazioni assembleari e quindi porre veti sulle deliberazioni o ricorrere per annullare le stesse. Nell'avviso -'invito saranno indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione dell'Assemblea dei soci in seconda e terzultima convocazione. La riunione in seconda e quella in terzultima convocazione, non potranno svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, ma dopo 7 gg. di distanza dalla stessa ripetuta per le successive convocazioni. Delle disertazioni di prima, seconda e terzultima convocazione occorrerà redarre apposito verbale controfirmato anche dai Soci presenti all'adunanza andata deserta, ma solo se gli stessi non supereranno le dieci unità; caso contrario basteranno le firme del Presidente e Segretario di assemblea eletti dai Soci partecipanti alle adunanze.

Nell' adunanza di terzultima convocazione andata deserta, il verbale di DISERTAZIONE, andrà sottoscritto da tutti i soci presenti all'adunanza andata deserta e trasmessa copia anche al Presidente Onorario a Vita.

Comma 8 Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un Socio iscritto nel "Registro Soci" del Sodalizio. Ogni Socio non potrà essere portatore più di 1 delega. La delega conferirà al delegato pieni e totali poteri di rappresentanza del Socio delegante. Non sono ammesse il rilascio di deleghe parziali o limitative dell'esercizio di voto del delegato riguardo gli argomenti posti all'ordine del giorno. I componenti del Consiglio Direttivo, della Presidenza e il Presidente Onorario a Vita, non potranno essere portatori di deleghe. Le deleghe vanno indirizzate e consegnate al Presidente di Assemblea, socio nominato in adunanza,

Comma 9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza o per delega di almeno la metà più uno dei Soci partecipanti al Sodalizio risultanti tali nel "Registro Soci; in seconda e terzultima convocazione, con la presenza - di persona o per delega - di un terzo dei Soci partecipanti al Sodalizio risultanti nel "Registro Soci". Tutte le deliberazioni a prescindere se le adunanze siano ordinarie o straordinarie di prima, seconda e terzultima convocazione - fatto salvo la decisione di scioglimento del Sodalizio che richiederà in tutte le sue presenze, l'unanimità dei voti da parte dei partecipanti al Sodalizio - saranno prese a maggioranza assoluta (metà più uno) di voti espressi dai presenti all'adunanza. A parità di voto espresssa per tre volte, prevarrà il voto di chi presiede l'adunanza nella misura di + 1. D'ogni deliberazione è obbligatorio fare il processo verbale che al termine dell'assemblea è tenuto in custodia presidente del Sodalizio in qualità di Rappresentante Legale. =====

Comma 10 Il Presidente dell'Assemblea dei Soci, è eletto di volta in volta a maggioranza per alzata di mano da parte dei partecipanti all'Adunanza. La nomina è fatta a maggioranza. Nei casi di parità si ripropone la votazione sino all'ottenimento della maggioranza da parte del candidato alla presidenza assembleare. Egli deve essere scelto tassativamente fra gli stessi Soci presenti fisicamente all'adunanza. =====

Comma 11 Al Presidente dell'Assemblea compete ogni funzioni inerente il normale svolgimento dell'adunanza e l'iter d'ogni votazione, potrà allontanare eventuali disturbatori, sospendere l'adunanza per motivi d'ordine, decide se ammettere alle adunanze i non soci.

Comma 12 Il Presidente dell'Assemblea sceglierà il Segretario d'assemblea per la stesura del verbale di assemblea. Gli stessi sottoscriveranno il verbale delle deliberazioni apponendo e loro firme sotto la chiusura del verbale. Il Presidente di Assemblea, per giustificate ragioni messe a verbale, potrà sopperire il segretario di assemblea. Il Presidente della specifica Assemblea, cessa le sue funzioni esclusivamente il giorno che il verbale assembleare è vistato (visto d'esecutività) da parte del Consiglio Direttivo. =====

Comma 13 Il Consiglio Direttivo non potrà vistare e quindi rendere esecutive deliberazioni contrarie allo Statuto, all'Atto Costitutivo o quando in queste vi saranno contenute norme contrarie al Codice civile e a quello penale. La deliberazione non resa esecutiva per mancanza di requisiti, verrà inoltrata dal Presidente del Sodalizio al Presidente di Assemblea competente che coadiuvato dal Presidente del Sodalizio, provvederà a riconvocare l'Assemblea dei Soci per ri-deliberare la/e deliberazione/i contrarie all'Associazione o alla legge. =====

Comma 14 Adempite tutte le formalità, le deliberazioni diventeranno operative dopo 30 giorni dalla deliberazione salvo casi speciali ed urgenti che saranno operative subito previo

visto del Consiglio Direttivo che dovrà riunirsi entro 3 giorni dal termine dell'Assemblea dei Soci. Per qualsiasi controversia inerente le deliberazioni con esclusione dei provvedimenti dell'Organo Esecutivo di cui nel del presente articolo, fa fede quanto scritto nel verbale contenente le deliberazioni assembleari e le deleghe dei Soci, salvo provare il contrario tramite querela di falso nei confronti del Responsabile dell'Adunanza.

Comma 15 Nelle assemblee non si potranno deliberare argomenti che non risultino elencati nell'ordine del giorno, salvo parere unanime da parte di tutti i Soci partecipanti al Sodalizio presenti - o rappresentati a mezzo delega- in adunanza. Si potranno discutere, ma non deliberare, argomenti non previsti nell'ordine del giorno sotto la voce Eventuali e Varie, solamente una volta terminate discussione e deliberazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. =====

Comma 16 Il Presidente dell'Assemblea durante le sue funzioni sarà custode, con relativa responsabilità, del registro verbali assemblea dei soci; inoltre egli potrà trattenerlo limitatamente per la durata delle assemblee, al termine di queste o comunque entro le 48 ore dovrà riconsegnarlo al Presidente del Sodalizio o chi per esso per l'espletamento del visto di

esecutività da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Sodalizio sarà in questo caso unico e responsabile e custode del Registro verbali d'assemblea, sia davanti ai soci che dinanzi alla legge. =====

Comma 17 Le deliberazioni trascritte verranno rese pubbliche ai Soci mediante affissione alle teche della Sede di presidenza ed a quelle delle Sedi Secondarie. I Soci a richiesta potranno ottenerne copia della trascrizione originale del verbale di assemblea. Eventuali inoltro di verbali di assemblea a terzi, è iniziativa del Presidente o chi per esso del Sodalizio

Comma 18 Alle assemblee ordinarie e straordinarie dovrà partecipare il Consiglio Direttivo(interamente o alcuni membri) . La presenza dei componenti di quest'Organo e' per rispondere ad eventuali richieste fatte dai Soci, oltre che per dare chiarimenti su tematiche tecniche. =====

Comma 19 Le Assemblee, tanto quella ordinaria che straordinaria, sono organizzate logisticamente ed amministrativamente dal Presidente del Sodalizio, previo delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Sodalizio, predisporrà altresì gli atti occorrenti allo svolgimento e alla registrazione delle deliberazioni, che consegnerà al Presidente di assemblea eletto nell'Adunanza. =====

Comma 20 Di volta in volta, il Consiglio Direttivo fisserà le località ed i locali che potranno essere anche non strutture del Sodalizio, ove si terranno le adunanze assembleari e non (incontri informali) dei Soci. =====

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Comma 1 Il Consiglio Direttivo del Sodalizio, è composto da un Presidente e da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri. Dura in carica quattro anni. In sede di costituzione del Sodalizio, il primo consiglio direttivo è nominato dai Costituenti. Successivamente è nominato dalla Assemblea dei Soci. Lo Presiede e lo convoca il suo Presidente nonché Presidente del Sodalizio. La sua convocazione puo' essere richiesta anche dalla meta' dei suoi Membri.

Articolo 10 - Legale Rappresentante e Presidente del Sodalizio

Comma 1 Il Legale Rappresentante del Sodalizio, rappresenta legalmente e fiscalmente il Sodalizio verso terzi. Il Presidente del Sodalizio, coordina la vita del Sodalizio autonomamente ogni qualvolta non siano riuniti l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Comma 2 La nomina del Presidente del *Sodalizio* nonché rappresentante legale, e' di competenza dall'Assemblea dei Soci; In sede di costituzione del *Sodalizio*, la prima nomina è fatta da Costituenti . La funzione e' esercitata per anni quattro. In caso di cessazione del mandato per qualsiasi altra ragione -fatta salva la funzione ad interim prevista per l'istituto di presidenza onoraria a vita - la nomina è fatta dall'Assemblea dei Soci in assemblea straordinaria; così come meglio e quant'altro in merito previsto e disciplinato nello Statuto e / o nell'Atto Costitutivo.

Articolo 11 - Patrimonio ed Entrate istituzionali

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito da: a) beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo; b) avanzi di gestione;c) versamento delle quote associative annue; d)contributi versati dai soci ; e) eventuali redditi derivanti dal un proprio patrimonio;così come meglio e quant'altro in merito previsto e disciplinato nello Statuto.

Articolo 12 - Utili , Avanzi di Gestione e Bilanci di fine Esercizio

Comma 1 Sarà vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza del *Sodalizio*, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il *Sodalizio* avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per acquisti di accessori e di attrezzature, usando gli stessi prima del termine dell'esercizio finanziario (31 dicembre d' ogni anno).

Comma 2 I saldi dei bilanci d' ogni fine di gestione, dovranno figurare in perdita o in pareggio;così come meglio e quant'altro in merito disciplinato nello Statuto.

Articolo 12- Registri Contabili, Soci e Privacy

Comma 1 Il *Sodalizio* dovrà riportare la propria contabilità interna in appositi registri cartacei o su supporto informatico.

Comma 2 Il *Sodalizio* deve approntare il Registri Soci e Privacy.

ARTICOLO 13- Devoluzione del Patrimonio

Nell'eventualità di scioglimento del *Sodalizio*, è fatto obbligo allo stessa di devolvere il proprio patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge;così come meglio e quant'altro in merito previsto e disciplinato nello Statuto.

Articolo 14- Legge Applicabile Clausola compromissoria con terzi.

Per tutto ciò che non sia previsto dal presente Statuto e / o nell'Atto costitutivo si dovrà far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V nel vigente C.C.; altresì' nella normativa fiscale vigente sulle Associazioni no-profit.; come meglio e quant'altro in merito previsto e disciplinato nello Statuto.

Articolo 15- Clausole Compromissorie inderogabili e Disposizioni Finali

Comma1 L' ideatrice e cofondatrice del *Sodalizio*,socio THUMIGER CANDIDA, è insignita della carica onoraria- irripetibile- di PRESIDENTA ONORARIA A VITA. La carica di Presidenta Onoraria a Vita, è compatibile con qualsiasi carica, mandato nel *Sodalizio*, essa non implica nessuna funzione operativa, sia per quanto riguarda l'Organo Deliberante (Assemblea dei Soci), l'Organo Esecutivo Collegiale (Organo Direttivo) e l' Organo di Presidenza del *Sodalizio*, ma riserva ad essa lo spazio di UDITRICE in qualsiasi riunione ufficiale e formale all' interno del *Sodalizio*, sedendo a fianco del Presidente dell'

Assemblea dei Soci e del Presidente del Consiglio Direttivo, quando non esercitante cariche negli Organi Sociali di cui agli artt. 8,9 dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Gli Organi anzidetti hanno l'obbligatorietà di invitare formalmente la Presidenta Onoraria a Vita, pena nullità automatica delle eventuali deliberazioni assunte. Nel caso di anomalie e problematiche che potrebbero verificarsi tra gli Organi Legislativo, Direttivo e quello di Presidenza, oppure in caso di sviamento dagli Scopi per cui è stata costituito il Sodalizio o per qualsiasi altro caso di irregolarità prevista e disciplinata nello Statuto e nel presente Atto Costitutivo, alla Presidenta Onoraria a Vita, competerà nell'ordine e per diritto-dovere inviare con atto scritto e motivato richieste di conciliazione, richiami all'ordine; mentre nei casi di completa anarchia e di non rispetto tra le cariche, di non funzionamento e/o di stato di abbandono del Consiglio Direttivo o/ e della Presidenza del Sodalizio e/o di stato di completa anarchia dell'intera vita associativa, la Presidenta Onoraria a Vita potrà emettere proprio Provvedimento di azzeramento delle cariche nei confronti dei membri che avranno violato le regole statutarie, assumendo - sino alla chiamata dei Soci in Assemblea, affinché discutano, approvino i relativi provvedimenti emessi di scioglimento e deliberino nuove nomine- LE FUNZIONI del Consiglio Direttivo, di Presidenza e di Rappresentante legale del Sodalizio. Gli azzerati membri trasgressori, saranno anche oggetto di provvedimento di espulsione cautelare provvisorio da parte della Presidenta Onoraria a Vita, L'Assemblea dei Soci che per tre volte non risponda alla "chiamata di assemblea", è "rilevata dai propri poteri" dalla Presidenta Onoraria a Vita, che li assorbirà temporaneamente nell'interesse comune del Sodalizio. In tale frangente la Presidenta Onoraria a Vita dovrà rigenerare la vita associativa del Sodalizio, apportando alla stessa nuove risorse per il regolare funzionamento dell'Organo assembleare. Quando per una qualsiasi ragione la Presidenta Onoraria a Vita cessi la propria operatività e si presentino situazioni negative di cui nel presente articolo, ogni o più soci potranno prendere l'iniziativa.

Comma 2 L'Atto Costitutivo e lo Statuto del Sodalizio, nel loro insieme, contengono e costituiscono le norme del Sodalizio nonché i diritti e doveri degli associati..

Comma 3 Il Sodalizio si adegua per quanto di competenza e interesse, alle normative fiscali del D.Lgs n.460 / 1997 e successive modificazioni e integrazioni proprie delle "associazioni non riconosciute"; esse sono: democraticità del sodalizio; divieto di distribuire in qualsiasi forma utili o avanzi di gestione; devoluzione del patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, a un ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; attribuzione del diritto di voto a tutti i soci maggiorenni; obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico-finanziario; libera eleggibilità degli organi amministrativi, sovranità della Assemblea dei Soci e la pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni; divieto di trasferire ad altri la posizione di socio, salvo che nel caso di successione a causa di morte. I Costituenti sottoscrivono il presente Statuto - da approvato in sede di Costituzione del Sodalizio, in data 09.11.2015.

Per l'approvazione, i Costituenti in data 09.10.2015 lo sottoscrivono. Nell'ordine:

1) THUMIGER CANDIDA, firma.....

2) MARCENARO MAURO, firma.....

3) MONTANARI FLAMINIA, firma.....